

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 48 del 24/04/2025

| | | | |
|---|-------------------|--|-------------|
| Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE | | Proposta n. 1088 del 24/04/2025 | |
| CODICE CRAM: DG.000.01 | Ob. Funz.: | CIG: | CUP: |
| Oggetto: Vertenza innanzi al Tribunale di Civitavecchia R.G. n. 2116/2020. Ratifica della sottoscrizione in data 11.04.2025 dell'accordo conciliativo, proposto dal Giudice. | | | |

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Funzionario Istruttore | |
| Data 24/04/2025 | Firma Annarita Aracri |
| Responsabile P.O. | |
| Data 24/04/2025 | Firma Annarita Aracri |
| Responsabile del procedimento | |
| Data 24/04/2025 | Firma Annarita Aracri |
| Dirigente di AREA | |
| Data 24/04/2025 | Firma Giacomo Guastella |

Il Direttore Generale
Giacomo Guastella

OGGETTO: Vertenza innanzi al Tribunale di Civitavecchia R.G. n. 2116/2020. Ratifica della sottoscrizione in data 11.04.2025 dell'accordo conciliativo, proposto dal Giudice.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.) e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di A.R.S.I.A.L. al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 A.R.S.I.A.L., approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di A.R.S.I.A.L.;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 17 aprile 2025, n. 52, avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto di gestione per l'annualità 2024";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PREMESSO

- Che , i Sigg. *omissis*, n.q di congiunti del defunto *omissis*, con atto di citazione del 10.07.2020, ritualmente notificato convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Civitavecchia il Comune di Cerveteri e Acea S.p.A. chiedendo che venisse accertata l'esclusiva responsabilità degli stessi per il sinistro verificatosi in data 14.08.2017 alle ore 05:00 circa in Cerveteri, loc. Valcanneto, via dei Casaletti, in cui il giovane *omissis* perdeva la vita, con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi per un importo totale di euro 1.457.380,00;
- Che il giovane *omissis*, secondo la ricostruzione dei fatti elaborata dagli attori, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, alla guida dell'autovettura chevrolet matiz tg. *omissis*, mentre percorreva via dei Casaletti, giunto all'altezza del civico n. 4, nell'effettuare una curva volgente a destra, perdeva il controllo dell'autovettura che impattava contro un albero posto sul lato opposto della carreggiata ed a seguito dell'impatto concludeva la propria marcia al centro della carreggiata. In conseguenza

dell'impatto l'autovettura si incendiava ed il guidatore perdeva la vita all'interno dell'abitacolo;

- Che, sul luogo del sinistro intervenivano, a distanza di oltre un'ora, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia che rilevavano che il fondo stradale in questione fosse asciutto con condizioni metereologiche di cielo sereno, che il tratto di strada in cui si era verificato l'incidente fosse rettilineo e che non vi fosse alcun segno di frenata lasciato dagli pneumatici del veicolo in questione;
- Che gli attori, a fondamento delle proprie pretese, asserivano che la perdita di controllo dell'autovettura fosse stata causata dalla presenza sull'asfalto di un rigagnolo d'acqua fuoriuscito da un tombino malfunzionante, che avrebbe attraversato trasversalmente la carreggiata e che, mischiandosi a del terriccio ivi presente, avrebbe impedito di mantenere il controllo del veicolo al suo passaggio;
- Che, pertanto, secondo la prospettazione attorea, l'esclusiva responsabilità dell'accaduto sarebbe stata da attribuirsi, ai sensi degli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., al Comune di Cerveteri, n.q. di proprietario della strada in questione, e la società Acea S.p.A. n.q. di gestore della rete idrica di cui faceva parte il tombino dal quale sarebbe indebitamente fuoriuscita l'acqua, nei confronti dei quali veniva avanzata la richiesta risarcitoria;
- Che la causa veniva iscritta a ruolo al R.G. n. 2116/2020 presso il Tribunale di Civitavecchia;
- Che il Comune di Cerveteri, con comparsa di costituzione e risposta del 18.11.2020, si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere l'Ente proprietario del tratto di strada in cui era avvenuto il sinistro, identificata invece nell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.), e chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e non provata;
- Che Acea S.p.A., con comparsa di costituzione e risposta del 19.11.2020, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere la gestione del servizio idrico nel tratto in questione di competenza di altra società, pur dello stesso gruppo, ovvero Acea Ato2 S.p.A, chiedendo altresì nel merito il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e non provata;
- Che il Giudice, con provvedimento reso in data 23.11.2020, autorizzava la chiamata in causa di AIG Europe, previa domanda del Comune di Cerveteri;
- Che gli attori, all'udienza del 02.04.2021, alla luce delle difese espresse dai convenuti, chiedevano di essere autorizzati, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., alla chiamata in giudizio di A.R.S.I.A.L. e di Acea Ato2 S.p.A.;
- Che il G.I, con ordinanza del 02.04.2021, autorizzava la chiamata in causa dei terzi, A.R.S.I.A.L. ed Acea Ato2 S.p.A., rinviando all'udienza del 07.10.2021;
- Che gli odierni attori, con atto di citazione del terzo notificato ad A.R.S.I.A.L. in data 07.05.2021 (prot. A.R.S.I.A.L. n. 3386/2021), chiamavano in causa nel giudizio in oggetto A.R.S.I.A.L. ed Acea Ato2 S.p.A., chiedendo le seguenti conclusioni:
"in via principale:
 - a) accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per colpa esclusiva e/o concorrente del Comune di Cerveteri, dell'Acea SpA, dell'A.R.S.I.A.L. e dell'ACEA ATO 2 S.p.a., quali proprietari, custodi, manutentori e/o vigilanti del tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro e della condotta idrica da cui si è verificata la fuoriuscita di liquido;
 - b) condannare in solido e/o per quanto di competenza, il Comune di Cerveteri, l'Acea SpA, l'A.R.S.I.A.L. e l'ACEA ATO 2 S.p.a. al risarcimento in favore della Sig.ra omissis: del danno parentale da perdita del figlio, per €. 331.920,00, oltre spese funerarie per € 2.400,00 e del danno materiale quantificato alla luce del valore commerciale del veicolo Matiz in €. 5.000,00, il tutto per la complessiva somma di €. 339.320,00; relativamente al padre, Sig. omissis: del danno parentale perdita del figlio per €. 331.920,00; per la Sig.ra omissis (nonna) del danno parentale per la perdita del nipote pari ad €. 144.130,00; per la Sig.ra omissis (nonna) del danno parentale perdita del nipote per €. 144.130,00; per il Sig. omissis (nonno) del danno

parentale per la perdita del nipote pari ad €. 144.130,00; per la Sig.ra omissis (zia) del danno parentale perdita del nipote, pari ad €. 144.130,00; il tutto per la complessiva somma di €. 1.457.380,00, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia, comunque con riferimento alle tabelle di riferimento del Tribunale di Milano vigenti alla data di pubblicazione della sentenza, personalizzate come sopra al caso concreto; oltre alle spese da sostenersi in futuro, nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato.

- c) condannare le convenute al risarcimento del danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi anno per anno nella misura che verrà accertata in corso di giudizio e/o che verrà ritenuta di giustizia, sulle somme via via rivalutate dall'evento al saldo essendo le parti istanti abituali risparmiatori che reinvestono il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, ed oltre alla rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al saldo ed interessi successivi;
- d) con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale che del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 14 T.F., Iva e Cpa secondo la nota spese che verrà prodotta in giudizio, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia anche con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e/o l'ordinanza ex art. 147 cod. ass. e 5 L. 102/2006";
- Che gli eredi del Sig. omissis, contestualmente, inviavano per la prima volta ad A.R.S.I.A.L., a mezzo legale, anche una specifica richiesta di risarcimento danni per il sinistro de quo (prot. A.R.S.I.A.L. n. 3390/2021);
- Che A.R.S.I.A.L., cautelativamente, con nota prot. 3517 del 11.05.2021, chiedeva alla propria compagnia assicurativa di aprire una posizione di danno relativamente alla denuncia di sinistro ricevuta;

RILEVATO che A.R.S.I.A.L., con determinazione n. 54-RE del 20 settembre 2021, disponeva la costituzione nel giudizio di cui trattasi, per opporsi alle richieste ivi formulate dagli attori nei confronti dell'Agenzia, per le ragioni meglio specificate nella comparsa di costituzione e risposta di A.R.S.I.A.L., chiamando in manleva la compagnia con la quale A.R.S.I.A.L. era assicurata, conferendo l'incarico ai legali interni, avv. Maria Raffaella Bellantone ed avv. Annarita Aracri, per le quali non era previsto alcun compenso ulteriore per l'attività giudiziale, con conseguente risparmio di spesa per l'Agenzia, pari a complessivi euro 29.006,94 (scaglione pari ad euro 1.457.380,00, decurtato del 45% secondo le prescrizioni del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni ad A.R.S.I.A.L.);

PRESO ATTO

-Che A.R.S.I.A.L. si costituiva nei termini di legge, chiedendo anche l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c, alla chiamata in causa in manleva della Compagnia Assicurativa, autorizzazione concessa dal Giudice;

-Che, nei termini di legge, si costituiva la compagnia assicuratrice dell'Agenzia;

-Che il Giudice autorizzava le memorie di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., con conseguente deposito da parte di tutte le parti delle rispettive memorie primo, secondo e terzo termine;

-Che veniva conclusa l'istruttoria anche con l'espletamento della CTU, richiesta dalla difesa di A.R.S.I.A.L. e l'assunzione delle prove testimoniali, richieste dalle parti;

Che il Giudice incaricato, all'esito dell'istruttoria e degli atti difensivi delle parti, formulava una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con ordinanza del 26/09/2024, tenendo conto delle seguenti circostanze e condizioni:

1) Corresponsabilità dell'incidente in cui è deceduto *omissis* da ripartire nella misura del 40% a carico del defunto e del restante 60% a carico delle parti convenute e/o dei loro rispettivi garanti.

2) Risarcimento delle parti attrici: sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, il Giudice proponeva una percentuale per ripartire l'onere dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura del 65% a carico di ACEA S.p.A. e ACEA ATO 2 S.p.A. mentre, per il Comune di Cerveteri nella misura del 25% e per A.R.S.I.A.L. nella misura del 10%;

-Che tutte le parti manifestavano l'intenzione di aderire a detta proposta, pur nulla riconoscendo in merito alla responsabilità o corresponsabilità nella produzione del sinistro;

RILEVATO che la proposta formulata dal Giudice riconosceva a carico di A.R.S.I.A.L. soltanto una corresponsabilità del 10% sia con riferimento alla sorte ed alle spese, rispetto alle altre parti coinvolte in giudizio, accogliendo le argomentazioni svolte dalla difesa di A.R.S.I.A.L. nei propri scritti difensivi;

ATTESO che, in ottemperanza al provvedimento, reso dal Giudice, il legale interno, a seguito di autorizzazione per le vie brevi da parte del Direttore Generale, rappresentante in giudizio ai sensi dell'art. 9 della L.R. Lazio n. 2/1995 e successive modificazioni, ed in particolare con riferimento al potere indicato al co. 5 let. h) di promuovere e resistere alle liti e di conciliare e transigere, procedeva al deposito dell'atto giudiziario di adesione in data 24.10.2024;

PRESO ATTO

-Che il Giudice rinviava all'udienza dell'11.04.2025 per la sottoscrizione del verbale di conciliazione;

-Che il Direttore Generale rilasciava in data 10.04.2025 procura speciale al legale interno anche nella qualità di parte per la sottoscrizione del verbale di conciliazione;

-Che, in data 11.04.2025, tutte le parti contestualmente sottoscrivevano il verbale di conciliazione, personalmente e/o rappresentate da procuratori speciali muniti di rispettive procure;

RILEVATO che l'accordo conciliativo ha permesso il raggiungimento dei seguenti risultati:

-ha comportato un addebito a carico di A.R.S.I.A.L. del solo 10% sia dell'importo complessivo relativo alla sorte a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non è sia dell'importo relativo alle spese legali;

-non ha comportato alcun esborso a carico dell'Agenzia, in quanto l'importo a carico di A.R.S.I.A.L. verrà onerato dalla Compagnia Assicuratrice;

-l'Agenzia ha evitato una condanna certa, in quanto comunque corresponsabile con il Comune di Tarquinia relativamente alla manutenzione della strada di proprietà dell'Agenzia stessa, non formalmente trasferita al Comune, con conseguente esclusione di un precedente in materia di responsabilità per sinistro su strada di proprietà dell'Agenzia;

-ha evitato un debito fuori bilancio, in quanto la condanna, anche se in concorso, sarebbe stata certa, essendo A.R.S.I.A.L. proprietaria della strada su cui si è verificato il sinistro con esito mortale del conducente;

-ha comportato l'abbandono del giudizio da parte di tutte le parti intervenute e la compensazione delle spese ad esclusione di quelle disposte a favore degli attori, con rinuncia dei legali alla solidarietà di legge;

NON ACQUISITI dall'ANAC il codice CIG e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP non essendo un appalto e non trattandosi di progetto di investimento pubblico;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento l'avv. Annarita Aracri;

SU PROPOSTA della Direzione -Servizio Avvocatura;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI RATIFICARE, a seguito di procura speciale conferita al legale interno, la sottoscrizione in data 11.04.2025 dell'accordo conciliativo proposto dal Giudice ed allegato alla presente, relativo alla vertenza di cui all'oggetto, accordo che non ha comportato alcun

esborso per l'Agencia, in quanto la quota parte, ovvero il 10% pari ad € 61.159,1 (calcolato sull'importo di € 611.590,97, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, comprensivo delle spese legali ed onorari per l'importo di € 65.660,40, nonché del rimborso CTU pari ad € 1821,77) è a carico della Compagnia Assicurativa di A.R.S.I.A.L. (chiamata in manleva da parte della stessa in giudizio) ed il restante 90% a carico delle altre parti, secondo le percentuali stabilite dal Giudice.

| Soggetto a pubblicazione | | | | Tabelle | | | Pubblicazione documento | |
|--------------------------|------|----|----|------------|------------|---------|-------------------------|----|
| Norma/e | Art. | c. | l. | Tempestivo | Semestrale | Annuale | Si | No |
| d.lgs. 33/2013 23 | | | | | X | | | X |